



# COMUNE DI LETTOMANOPPELLO

Provincia di Pescara

IL SINDACO

Prot.n. 7008 n. 26

del 30.11.2015

## ORDINANZA PERMANENTE

**Oggetto: Disciplina della circolazione in presenza di precipitazioni nevose in atto e nei cinque giorni successivi al termine delle stesse. Obbligo per i veicoli di circolare muniti di pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o ghiaccio oppure di avere a bordo mezzi antisdrucchiolevoli da installare tempestivamente secondo le necessità del fondo stradale.**

### IL SINDACO

Premesso che la L. 120 del 29/07/2010, art. 1, c. 1, ha introdotto la modifica dell' art. 6 del D.Lgs. 285 del 30/04/1992 consentendo espressamente agli enti proprietari delle strade di prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucchiolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o ghiaccio;

Constatato che durante le nevicate degli anni precedenti si sono avuti gravi problemi viabili sulle strade di competenza comunale dovuti quasi esclusivamente a veicoli privi di pneumatici da neve e/o sistemi antisdrucchiolevoli i quali, impossibilitati a procedere, impedivano il transito anche ai veicoli correttamente equipaggiati per le avverse condizioni meteorologiche;

Ritenuto di dover tutelare la sicurezza della circolazione stradale e garantire lo scorrimento anche in situazioni meteorologiche avverse nonché il regolare funzionamento dei servizi pubblici espletati con veicoli a motore;

Visto il D.Lgs. 267/2000 (TUEL);

Vista la L. 241/90;

Visti gli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 285/92 (Nuovo Codice della Strada) e s.m.i.;

### ORDINA

- 1) che, a far data dal 01/12/2015, su tutte le strade di proprietà comunale, dall'inizio di ciascuna precipitazione a carattere nevoso e fino a cinque giorni dopo il termine della stessa, è consentita la circolazione ai veicoli a motore muniti di pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o ghiaccio oppure che abbiano a bordo mezzi antisdrucchiolevoli da installarsi tempestivamente secondo le necessità determinate dalle condizioni del fondo stradale;
- 2) che In esecuzione a quanto sopra, si dispone l'apposizione sulla viabilità di competenza comunale, della segnaletica stradale prevista dal vigente Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione conforme alla figura II 87, art. 122 Allegati al Titolo II del regolamento predetto, integrata da pannello esplicativo circa le modalità in ordine di tempo e luogo di vigenza del presente provvedimento.

# COMUNE DI LETTOMANOPPELLO

Provincia di Pescara

IL SINDACO

AVVERTE

- 1) che il personale in servizio di polizia stradale di cui all'art. 12 del vigente CdS è incaricato della vigilanza per la puntuale osservanza della presente ordinanza;
- 2) che il presente provvedimento avrà adeguata pubblicità mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Lettomanoppello nonché nei consueti modi di diffusione;
- 3) che per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dall'art. 7, c. 1, lett. A) del D.Lgs. 285/92 e s.m.i.;

SI AVVERTE ALTRESI'

che a norma dell'art. 3, c. 4. L. 241/90, avverso la presente ordinanza, in applicazione della L. 1030/1971, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere per incompetenza per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione al TAR dell'Abruzzo o, in alternativa, entro 120 giorni, al Presidente della Repubblica.

In relazione al disposto dell'art. 37, c. 3 del D.Lgs. 285/92, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione o notificazione, può essere proposto ricorso da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero della Infrastrutture e Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. 495/1992.

IL SINDACO  
(DR. GIUSEPPE ESPOSITO)

